Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 marzo 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 novembre 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1971 registro n. 4 Difesa, foglio n. 13

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DIODATI Wladimiro, nato il 5 dicembre 1915 a La Spezia. — Fervente patriota, entrava tra i primi nella resistenza e partecipava da volontario alle più rischiose azioni di sabotaggio ad impianti bellici nemici ed a numerosi combattimenti, meritandosi per il suo valore e le sue personali doti di capace organizzatore dei primi nuclei di guerriglieri, la nomina a vice comandante di divisione partigiana. Nel corso di un duro combattimento, accortosi dello sfavorevole andamento delle operazioni, permetteva con brillante azione personale ai suoi uomini di sganciarsi. Successivamente, contrattaccava risolutamente con pochi altri arditi il disorientato nemico, raggiungendo e superando gli obiettivi previsti dal piano dell'azione. — Marsaglia, gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BLENGINO Mario, nato il 31 ottobre 1923 a Dronero (Cuneo). — Vice comandante di una brigata partigiana dava continue prove di capacità di comando, e di attaccamento alla sua formazione. Durante un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie riusciva ad assicurare l'arretramento dei propri uomini tenendo bloccato il nemico con il fuoco del suo mi-

tragliatore e con lancio di bombe a mano. Successivamente riusciva a porre in salvo anche due suoi commilitoni che erano rimasti gravemente feriti. — Busca, 24 luglio 1944.

CAPURRO Francesco, nato il 17 dicembre 1913 a Genova. — Combattente ardito, generoso, sempre pronto alla lotta. Ferito in combattimento rifiutò il soccorso ed incuorando con l'esempio dello stoico coraggio i compagni decise felicemente le sorti dello scontro. — Cassinelle (Piemonte), 19 dicembre 1944.

CRESTANI Attilio, nato il 28 agosto 1922 a Conco (Vicenza). — Giovane combattente della libertà, prendeva parte, fra i primi alle più ardite azioni di guerriglia, sempre distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. In occasione di un duro rastrellamento nemico, non esitava a restare in zona a rischio della propria vita per ricercare il proprio Comandante, dando novella prova di dedizione e coraggio. — Veneto, settembre 1943-29 aprile 1945.

FONTANA Ferruccio Antonio, nato il 7 luglio 1908 a Vazzola (Treviso). — Fervente patriota, entrato nella resistenza, si prodigava ad organizzare il locale movimento partigiano e prendeva parte a numerose azioni, dimostrandosi comandante capace e valoroso. Braccato e catturato dalle forze avversarie, riusciva abilmente ad evadere e ritornare con rinnovato entusiasmo alla lotta partigiana. Durante un attacco nemico, visti alcuni suoi gregari in procinto di essere accerchiati, non esitava a portare loro valido aiuto, costringendo alla fuga l'avversario. — Veneto, 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

SARTORI Giorgio, nato il 5 maggio 1924 a Viterbo. — Giovane fervente patriota, entrato nella resistenza, portava a termine numerose azioni di collegamento e rifornimenti di armi. Due volte tratto in arresto, affrontava, con animo fermo, minacce e pressioni senza mai rivelare notizie che potessero nuocere alla causa partigiana. Riuscito abilmente ad evadere ritornava subito alla lotta partigiana e, battendosi da prode, rimaneva ferito al braccio destro da una raffica di mitragliatrice dell'avversario in ritirata. — Roma, 4 giugno 1944.

TEDESCHI Fausto, nato il 9 aprile 1914 a Cuzzago (Novara). — Comandante di battaglione partigiano, partecipava a numerose azioni, dando ripetute prove di coraggio. Nel corso di un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie appoggiate da artiglieria e mezzi corazzati, si batteva impavidamente, alla testa dei suoi uomini, per tre giorni costringendo infine il nemico a rinunciare all'attacco. — Bassa Ossola (Lombardia), 10-12 ottobre 1944.

CROCE

ALGEO Giuseppe Mario, nato il 3 marzo 1920 a S. Lucia di Piave (Treviso). — Combattente ardito e generoso, partecipava a varie rischiose azioni comportandosi da valoroso. Per bloccare l'avanzata nemica che con alcune autoblindo minacciava la sua formazione, si portava rischiosamente a ridosso dell'avversario riuscendo a far saltare un ponte stradale. — Veneto, 1° giugno 1944-3 maggio 1945.

BARBERO Aldo Carlo Teresio, nato l'11 gennaio 1921 a Villanova d'Asti (Asti). — Vice comandante di brigata partigiana, alla testa dei suoi uomini, partecipava a numerose azioni, riservandosi sempre i compiti più ardui e pericolosi e dimostrando ardimento, perizia ed elevato spirito di sacrificio. — Zona di Villanova d'Asti. febbraio 1944-marzo 1945.

BERGONZI Achille, nato il 29 luglio 1920 a Verona. — Comandante di battaglione partigiano, si distingueva ripetutamente per coraggio, personale capacità organizzativa ed alto spirito di sacrificio. — Zona d'operazioni (Verona), maggio 1944-aprile 1945.

BERNARDI Paolo, nato il 10 aprile 1926, a Moûtiers (Francia). — Fervente patriota, entrava nella resistenza e partecipava per un anno alla dura lotta partigiana, distinguendosi per ardimento e spirito di sacrificio. — Monti Lessini (Veneto), 1944-Milano 1945.

BORTOLIN Alberto Leo, nato il 5 gennaio 1930 a Windsor (Ontario - Canadà). — Giovanissimo caposquadra partigiano, durante nove mesi di dura lotta, dava ripetute prove di coraggio, capacità e saldezza morale. Durante un pesante rastrellamento nemico, rimasto ferito due volte, continuava a battersi con esemplare spirito di sacrificio. — Sacile (Veneto), 25 luglio 1945.

(2241)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. 36.

Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

Sentito il Consiglio superiore della sanità;

Sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, i lavori leggeri in attività non industriali nei quali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai 14 anni compiuti sono i seguenti:

1) lavori di carattere amministrativo, con esclusione dei lavori di dattilografia e di centralinista telefonico, nelle seguenti attività:

a) commercio all'ingrosso;

b) commercio al minuto;

c) commercio in commissione in attività ausiliarie;

d) farmacie;

e) agenzie di viaggio e turismo;

f) attività alberghiere e pubblici esercizi, con esclusione di quelli cui sono annesse sale da biliardo, da ballo e simili o che sono annessi a campi sportivi, a sale corse, a sale gioco e a locali da spettacolo, e con divieto di adibire i minori di cui al presente decreto alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche;

g) credito, assicurazioni e gestioni finanziarie;

h) studi professionali;

i) enti, ordini, associazioni e circoli sportivi, ricreativi, culturali, sindacali, politici e vari; enti ed istituti privati di istruzione e scuole private per la formazione professionale;

l) uffici commerciali e di rappresentanza; aziende patrimoniali, servizi di vigilanza, con esclusione degli uffici nelle aziende che esplicano attività di natura industriale;

2) lavori di fattorino e di garzone, con esclusione dei lavori di pulizia, di carico e scarico e di trasporto, nelle seguenti attività:

a) commercio all'ingrosso: tutte le attività con le seguenti esclusioni: commercio di animali vivi, pollami ed affini; di carne e sottoprodotti freschi e congelati; di prodotti della pesca freschi e congelati; di cereali, foraggi, biade e paglie; di farine, crusca ed altri prodotti della macinazione; di prodotti alcolici, di car-

buranti e combustibili solidi, liquidi e gassosi; di oli minerali e di lubrificanti; di prodotti infiammabili, esplodenti, caustici, tossici, infettivi ed irritanti; di prodotti chimici per l'agricoltura e l'industria; di smalti, colori, vernici, terre coloranti e solventi; di lana, canapa, iuta, cotone e fibre assimilate e dei relativi cascami; di pelli grezze e crude, di cascami e residui di lavorazione; di sughero, scorze ed agglomerati di sughero; di legname; di sale; di zolfo; di pietre per uso industriale; di terre ed altri minerali; di materiali da costruzione; di stracci di origine animale e vegetale e di materiali vari di recupero; di rottami metallici; di carta da macero, setole, crine ed ossa; di pellicce e pelli da pellicceria;

b) commercio al minuto: tutte le attività con le seguenti esclusioni: commercio di carne; di vini ed alcolici; di ghiaccio; di tabacchi anche in rivendite annesse a negozi e pubblici esercizi; di giornali, riviste, biglietti per lotterie e simili all'aperto; raccolta, cernita, vendita di oggetti usati, carta da macero e materiali da rifiuto; riparazione e noleggio sacchi; commercio di armi e munizioni; di prodotti chimici per l'agricoltura e l'industria; di smalti, colori, terre coloranti, solventi, insetticidi, polvere di ferro e qualsiasi altra sostanza polverulenta; di calce, cemento ed altri materiali da costruzione; di prodotti infiammabili, esplodenti, corrosivi, caustici, tossici, infettivi ed irritanti; attività inerenti alla distribuzione di carburanti e combustibili solidi, liquidi e gassosi, di oli minerali e lubrificanti; commercio ambulante, e con esclusione dei lavori di messa in opera del materiale venduto e della installazione, montaggio e riparazione di impianti di qualsiasi natura, sia nel negozio, che a domicilio del cliente;

c) commercio in commissione ed attività ausiliarie;

d) farmacie;

e) agenzie di viaggio e turismo;

f) attività alberghiere e pubblici esercizi, con le esclusioni di cui al punto 1), lettera *f*);

g) credito, assicurazioni e gestioni finanziarie;

h) studi professionali;

i) enti, ordini, associazioni e circoli sportivi, ricreativi, culturali, sindacali, politici e vari; enti ed istituti privati di istruzione e scuole private per la formazione professionale;

l) uffici commerciali e di rappresentanza, aziende patrimoniali, servizi di vigilanza, con esclusione degli uffici nelle aziende che esplicano attività di natura industriale;

3) collaborazione alla vendita nel commercio al minuto con le esclusioni di cui al punto 2), lettera *b*);

4) servizio a domicilio nelle seguenti attività: commercio al minuto, con le esclusioni di cui al punto 2), lettera *b*); pubblici esercizi, con le esclusioni di cui al punto 1), lettera *f*);

5) lavoro di aiuto cameriere e servizio di sala nei ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, tavole calde, caffè, bar, latterie, pasticcerie e gelaterie, anche se annessi ad alberghi, pensioni e locande e con le esclusioni di cui al punto 1), lettera *f*);

6) servizio di porta, di chiama-vetture ed esecuzione di piccole commissioni nelle attività alberghiere e nei pubblici esercizi, con le esclusioni di cui al punto 1), lettera *f*);

7) lavori di garzonato nei negozi di barbiere.

Art. 2.

I lavori di cui all'articolo precedente non sono consentiti durante la notte e nei giorni festivi e quando si svolgono in locali interrati, seminterrati o privi di illuminazione naturale diretta, nonchè nei centri e negli uffici meccanografici. Non sono altresì consentiti allorchè, per entità, durata o qualsiasi altro motivo, rendono impossibile l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui agli articoli 3 e 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Il presente decreto, munito del sigillo dì Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1971, n. **37.**

Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad eseguire talune rilevazioni statistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1345, 30 dicembre 1958, n. 1259, 21 dicembre 1961, n. 1499, 13 gennaio 1965, n. 18 e 15 dicembre 1967, n. 1248;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire:

a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione di beni e di servizi e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;

b) le rilevazioni riguardanti l'occupazione, i salari, i conflitti di lavoro, la previdenza, l'emigrazione ed altri fenomeni nel settore lavoro che non rientrano tra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;

c) le rilevazioni nel settore delle famiglie, con particolare riguardo ai consumi, al risparmio, alla ricchezza ed in generale alle condizioni di vita della popolazione;

d) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee ed agli altri organismi internazionali.

Art. 2.

Le rilevazioni di cui al precedente articolo possono essere disposte fino al 31 dicembre 1971.

Art. 3.

L'obbligo di fornire le notizie richieste in occasione delle rilevazioni statistiche di cui al presente decreto ed il segreto d'ufficio delle notizie raccolte sono tutelati, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 38.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco, nel comune di Civitanova Marche.

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 2 ottobre 1968, integrato con dichiarazioni 12 febbraio 1968, 18 febbraio e 1° luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Marco, in Civitanova Alta del comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. 39.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia associazione « Arciconfraternita del SS. Rosario », in Giovinazzo.

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia associazione « Arciconfraternita del SS. Rosario », con sede nella chiesa collegiata dello Spirito Santo in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1971, n. 40.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa di S. Benedetto di don Orione, con sede in Genova, della Congregazione della piccola opera della divina provvidenza.

N. 40. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa di S. Benedetto di don Orione, con sede in Genova, della Congregazione della piccola opera della divina provvidenza; la provincia anzidetta viene inoltre autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalla Società anonima agricola interregionale S.p.a. e dalla Società anomina ligure per la gestione di beni immobili S.p.a., ambedue con sede in Genova, consistenti in vari immobili situati in Cortona, Cagli e Genova-Molassana, frazione Pino Sottano, del periziato valore complessivo di lire 143.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. 41.

Erezione in ente morale della « Pia fondazione Giovanni Tota », con sede in Vimodrone.

N. 41. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Pia fondazione Giovanni Tota », con sede in Vimodrone (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. 42.

Fusione in unico ente delle case di riposo « Corsi-Traditi » e « Battistina Tonietti », con sede in Portoferraio.

N. 42. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le case di riposo « Corsi-Traditi » e « Battistina Tonietti », con sede in Portoferraio (Livorno), vengono fuse in un unico ente denominato « Casa di riposo Corsi-Traditi e Battistina Tonietti », di cui viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970.

Nomina di un componente il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il successivo decreto in data 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 210, con il quale è stato chiamato a far parte del suindicato consesso il dott. Pier Luigi Alverà, quale direttore generale del Ministero degli affari esteri;

Considerato che il dott. Alverà, a seguito della intervenuta nomina ad ambasciatore ad Ankara, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione del dott. Alverà, dell'ambasciatore Alessandro Farace, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte della aliquota dei 14 direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ambasciatore Alessandro Farace, direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Pier Luigi Alverà.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1971
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 147

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita per provvista di bordo della sigaretta « Zenit ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762, che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1970, registro n. 13 Monopoli, foglio n. 268, che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del Monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto ed aeroporto;

Ritenuta la necessità di inscrivere sulla tariffa di vendita dei tabacchi per provvista di bordo la sigaretta « Zenit »;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa la vendita per provvista di bordo della sigaretta « Zenit » a lire italiane 4.000 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Ai rappresentanti autorizzati dal monopolio è concesso l'aggio del 20 % sul prezzo di tariffa di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1971
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 261

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Modifica delle generalità di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1947, con il quale si è provveduto alla nomina dei revisori ufficiali dei conti sulla base delle proposte rassegnate — per la seconda sessione ordinaria del 1946 — dalla commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11;

Tenuto conto che, nell'elenco allegato al predetto decreto è compreso il nominativo del dott. Bevacqua Giovanni, nato a Milano il 27 marzo 1902, residente a Milano;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1948, con il quale il dott. Bevacqua Giovanni, è stato autorizzato ad aggiungere al cognome di « Bevacqua » quello di Lucini e di far uso quindi di doppio cognome di « Bevacqua Lucini » in tutti gli atti ed in ogni circostanza;

Visti gli atti di notorietà 1° agosto 1946 a rogito notaio dott. Bertoglio Gabriele di Milano n. 8126 di repertorio, 30 novembre 1970 a rogito notaio dott. Guido Ripamonti di Milano n. 68042 di repertorio, attestante che il dott. Bevacqua Giovanni, da molti decenni, è chiamato col diminutivo di Gianni in luogo di Giovanni;

Vista l'istanza in data 4 dicembre 1970 del predetto dott. Bevacqua Giovanni tendente ad ottenere la modifica, delle proprie generalità nel ruolo dei revisori

ufficiali dei conti con l'aggiunta del cognome « Lucini » a quello di Bevacqua e con la indicazione « detto Gianni » al nome di Giovanni;

Visto il parere favorevole manifestato dalla menzionata commissione centrale, nella seduta del 5 febbraio 1971;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto ministeriale 12 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 22 settembre 1947, il nominativo del dott. Bevacqua Giovanni, nato a Milano il 27 marzo 1902 ivi residente, è integrato nel senso che dove si legge Bevacqua Giovanni si debba invece leggere Bevacqua-Lucini Giovanni detto Gianni, fermo restando il resto.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: REALE

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1962, con il quale si dispone la nomina del dott. Francesco Oliva a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera 18 marzo 1970, con la quale il dottor Francesco Oliva ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico;

Considerato che con lettera n. 139499 del 10 dicembre 1970 il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti il direttore di divisione dott.ssa Luisa Nicolini, in sostituzione del dottor Francesco Oliva;

Decreta:

La dott.ssa Luisa Nicolini è chiamata a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Francesco Oliva.

Roma, addì 19 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per le forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per le forme collettive, presentata dalla società per azioni « La Fondiaria Vita », compagnia italiana di assicurazioni, con sede legale in Firenze:

Tariffa A.I.L./60, per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Approvazione delle tariffe relative alla tassa d'iscrizione e di voltura e ai contributi dovuti dai consortisti per lo anno 1971 per le prestazioni obbligatorie e facoltative effettuate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto lo statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 30 ottobre 1970 relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'associazione stessa per l'anno 1971;

Sentito, il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* e il prospetto *A*, allegati al presente decreto, relativi alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TABELLA *A*

TARIFFA UNICA

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

---

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, il *Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *B*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Esame progetti

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*.

La presente tariffa è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi essa è, invece, raddoppiata.

Per l'esame di un progetto di un elemento o di una membratura di apparecchio a pressione è applicata la tariffa in base alla superficie riscaldata (fino ad un massimo computabile di 300 m²) se l'elemento o la membratura sono destinati ad essere esposti all'azione di gas caldi; in caso contrario, si applica la tariffa in base all'energia immagazzinata (l.atm).

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi ecc.), per capacità della stessa si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (prototipo di serie), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (serie di prototipi).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Per la serie di prototipi, il contributo di cui alla presente tariffa viene applicato alla versione che presenti la maggiore superficie riscaldata, o la maggiore energia immagazzinata.

TARIFFA II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente).

Per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica dei procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

Per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

Per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

Per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

sono dovuti per ciascun operatore i contributi appresso stabiliti:

per ogni ora e per un tempo massimo fino ad 8 ore	L. 4.050
per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente	» 40.250
per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	» 46.000

Il tempo impiegato è dato da quello effettivamente trascorso presso il laboratorio o l'officina o l'utente, arrotondato per eccesso all'ora.

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'associazione, i contributi orari di cui sopra sono raddoppiati, limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Nel caso di rilievi effettuati con apparecchiature estensimetriche fornite dall'Associazione, nel computo del tempo impiegato va considerato anche quello occorrente al montaggio e smontaggio delle apparecchiature stesse.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra, nonchè per le verifiche e prove di costruzione, eseguite, a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

TARIFFA III

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'associazione i contributi previsti nella colonna 3 dell'allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate, a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed alre membrature o elementi.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti.

Ove l'elemento sia aperto, per sua capacità si intende quella stabilita al quart'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo d'impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50 %.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un « prototipo », o facenti parte di una « serie di prototipi » (di cui al penultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 70 % a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri si applicano i relativi contributi indicati dal penultimo comma della tariffa II della presente tabella.

TARIFFA IV

Verifica per l'esonero presso i costruttori

Per l'esecuzione della prova a caldo o di esercizio da effettuarsi presso il costruttore, per la concessione dell'esonero dalla sorveglianza, si applicano i contributi previsti dalla colonna 4 dell'allegato *A*, con una riduzione del 50 %.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1) (2)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa, detraendo L. 2100.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

TARIFFA II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (3)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'associazione la quota stabilita nella colonna 5 dell'allegato *A*.

TARIFFA III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (4)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	35
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
1.1.2.1. bombole:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	165
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	105
1.1.2.2. bidoni (5):		
per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	95
dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	65
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente	»	750
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	2.150
1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente	»	4.250
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente	»	7.100
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	9.850
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	15.150
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente	»	21.700

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio	L.	3.200
per ogni serie di prove meccaniche	»	6.350

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L.	5.600
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore .	»	11.150
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore .	»	22.250
per un tempo oltre 8 ore	»	33.350
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . .	»	44.450

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri .	L.	810
per capacità oltre 200 fino a 800 litri .	»	1.600
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri	»	4.800
per capacità oltre 1.500 litri	»	7.950

5 Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° .	L.	750
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata	»	330

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . . L. 1.600

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo	L.	55
per certificati plurimi	»	530

TARIFFA IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari (6)

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto il contributo di . . L. 920

---

(1) Articoli 46 e 50, 60, comma primo, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perchè volute dal regolamento o richieste dall'utente.

(3) Articoli 55 e 59, 61, ultimo comma, 62 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(5) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

(6) Articoli 46, 56 e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *D*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

1.1. Si applicano in relazione alla superficie, producibilità, energia immagazzinata, di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalle tabelle *A, B, C.*

2. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti attivi, o suscettibili di attivazione, di impianti nucleari (recipienti del reattore, generatori di vapore, scambiatori di calore, ecc.)

2.1. Tassa di iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.

2.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

2.3. Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa III tabella *B*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.4. Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa I tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.5. Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari: si applica la tariffa II tabella *B*.

L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa II tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.

2.6. Prove ed indagini varie: si applica la tariffa II tabella *B*.

3. Contenitori esterni degli impianti nucleari.

3.1. Tassa d'iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.

3.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tabella *B* in relazione all'esame di progetti complessi.

3.3. Per tutte le altre verifiche di cui ai precedenti punti da 2.3. a 2.6. si applica la tariffa II tabella *B*.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Esame progetti (2)

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni sono dovuti i seguenti contributi:

1.1. Per ogni progetto	L.	15.900
1.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:		
1.2.1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	»	7.950
oltre 25 fino a 100 t/h	»	15.900
oltre 100 t/h	»	31.250
1.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW .	»	62.450
1.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	7.950
oltre 5.000 kW	»	15.900
1.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450

1.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . .	L.	15.900
1.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	39.700
1.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno .	»	31.250

TARIFFA II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico
Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

TARIFFA III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	3.150
oltre 25 fino a 100 t/h .	»	6.350
oltre 100 t/h .	»	12.650
2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	24.150
3. Per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW .	»	1.750
oltre 5.000 kW .	»	5.200
4. Per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . .	»	12.100
5. Per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari .	»	2.650
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	9.550
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . .	»	6.100
8. Per ogni impianto di riscaldamento	»	3.450

TARIFFA IV

Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico, è dovuto:

1. Per un tempo fino a 8 ore	L.	32.200
2. Per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente	»	40.250
3. Per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	46.000

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 32.200 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Articoli 93 e 100 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio-decreto 27 marzo 1930, n. 441.
(2) Articolo 103 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *F*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne e affini (1)

TARIFFA I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, antocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale . . .	L.	4.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.250
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	9.550
oltre 15.000 litri	»	11.900

TARIFFA II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale . . .	L.	2.400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	5.300
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	7.950
oltre 15.000 litri	»	10.300

---

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *G*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:
sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa IV della tabella *E*, maggiorati del 50%;
per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella *H;*

2. Presa di campione di un combustibile:
per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;

3. Verifiche e prove extra regolamentari ed extra istituzionali:
per ogni altra verifica o prova richiesta oltre quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50%. Tale maggiorazione non si applica per le verifiche e prove eseguite su forni da pane;

4. Verifiche, prove e servizi in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966 e relativi regolamenti di applicazione:
per verifiche, prove e servizi che richiedano uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;
per le analisi chimiche si applicano le tariffe stabilite dalla tariffa II della tabella *H*.

---

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

TABELLA *H*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni e prove del laboratorio fisico

1. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	L.	6.800
esclusa preparazione provetta	»	2.900

Prova di trazione a temperatura ambiente con determinazione limite di deformazione permanente 0,2 % a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	»	8.050
esclusa preparazione provetta	»	4.150

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a —190°C e fino a +800 C):

con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione	»	15.900
con determinazione limite deformazione permanente 0,2 % a mezzo estensimetro, rottura, allungamento e strizione	»	17.250

Prova di trazione con determinazione dei limiti di deformazione permanente, rottura, allungamento e strizione compresa fornitura diagramma:

a temperatura ambiente	»	23.000
a temperatura diversa da quella ambiente	»	46.000

Prova di piegamento o di schiacciamento o di allargamento o di bordatura:

compresa preparazione provetta	»	3.300
esclusa preparazione provetta	»	1.300

Prova di resilienza a temperatura ambiente:

compresa preparazione provetta	»	3.650
esclusa preparazione provetta	»	1.150

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente:

compresa preparazione provetta	»	5.950
esclusa preparazione provetta	»	3.450

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:

per le prime tre impronte sullo stesso saggio	»	2.600
per ogni impronta in più sullo stesso saggio	»	860

Prova di flessione:

compresa preparazione provetta	»	4.900
esclusa preparazione provetta	»	2.900
Prova di resistenza all'urto per caduta di peso	»	5.750

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Esame microscopico di metalli ferrosi compresa lucidatura campione, attacco, osservazione e descrizione:

senza esecuzione fotografia	»	8.800
con esecuzione fotografia (una copia)	»	10.400
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione	»	6.900
per ogni copia di micrografia oltre la prima	»	960

Esame macroscopico di metalli ferrosi compresa preparazione campione, attacco e descrizione:

per superficie fino a 1 dm² (senza fotografia)	»	6.350
per ogni dm² in più (senza fotografia)	»	2.900
per ogni lastra fotografica per formato sino a 18×24 (1 copia)	»	3.450
per ogni copia di fotografia in più	»	960

Trattamento termico di:

ricottura o normalizzazione	»	5.550
bonifica (tempera e rinvenimento)	»	7.200
Determinazione del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245)	»	40.250

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine di prova di trazione o di resilienza	L.	69.000

oltre il contributo di cui sopra è dovuto il rimborso del trattamento di missione del tecnico nonchè delle spese per il trasporto degli strumenti.

Taratura di manometri con un minimo di 5 punti:

per pressione fino a 100 kg/cm²	»	1.850
per pressione oltre 100 kg/cm²	»	2.650

per ogni punto in più: 15 % delle cifre di cui sopra.

Taratura di vacuometri	»	1.850

Taratura di coppie termoelettriche:

con punti fissi, compresa tracciatura del diagramma caratteristico: si applica la tariffa a tempo di cui al punto 6.

per confronto con coppia campione, compresa tracciatura diagramma	»	34.500
taratura semplice, senza diagramma, per ogni coppia secondo UNI 4678 (fino a 1000°C)	»	17.250

4. Esami non distruttivi.

Esame con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Esami radiografici eseguiti presso il laboratorio, per ogni radiografia	»	6.900

Esami radiografici eseguiti presso terzi: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

5. Documentazioni.

fino a 5 fotogrammi di microfilm	»	1.750
per ogni fotogramma in più	»	230

Per copie fotografiche:

pagina intera	»	580
mezza pagina	»	460

6. Tariffa a tempo.

Sono dovuti i contributi stabiliti nella tariffa II della tabella *B*, con le seguenti eccezioni:

per operazioni eseguite presso il laboratorio non viene applicato il raddoppio dei contributi previsto dalla tariffa II della tabella *B*, quarto capoverso;

per le operazioni eseguite presso terzi, è sempre dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato.

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico

1. Preparazione del campione per analisi (esclusi combustibili liquidi, gassosi, lubrificanti e acque).	L.	2.450

2. Analisi combustibili solidi:

Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	860
Umidità	»	1.600
Ceneri	»	1.600
Materie volatili	»	1.850
Zolfo totale	»	4.150
Zolfo combustibile	»	3.200
Carbonio	»	9.200
Idrogeno	»	9.200
Carbonio e idrogeno	»	12.200
Azoto	»	4.800
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4.050
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	15.900
Indice di libero rigonfiamento	»	3.200

Analisi immediata comune:

preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	5.550
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	8.600
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	12.200

preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	L.	22.250
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	»	7.450
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	9.550
con diagramma	»	10.300
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	»	19.050
in atmosfera riducente	»	23.850
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:		
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	12.750
Acidi umici	»	12.750
Cere + Resine	»	11.150
Potere igroscopico	»	12.750
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	12.750

3. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro)	»	1.750
Acqua	»	3.600
Sostanze estranee	»	3.600
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	2.900
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	3.600
Punto di infiammabilità	»	3.000
Temperatura di accensione	»	3.000
Acidità organica	»	3.000
Acidità minerale	»	920
Alcalinità	»	920
Punto di scorrimento	»	2.900
Ceneri	»	2.800
Zolfo totale	»	6.350
Carbonio	»	13.800
Idrogeno	»	13.800
Carbonio e idrogeno	»	17.250
Residuo carbonioso Conradson	»	6.350
Numero di cetano (calcolato)	»	5.200
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4.850
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	20.700
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	11.500
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	15.550
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	29.900
Distillazione	»	5.750
Asfalto duro	»	5.750
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	6.900
Punto di anilina	»	6.900
Indice Diesel	»	7.500

4. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	»	3.450
ossigeno	»	3.450
idrogeno	»	10.350
azoto	»	4.600
Analisi tecnica con determinazione di:		
anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano) e inoltre (calcolati dall'analisi):		
peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	10.350
Densità (Schilling)	»	4.600
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	6.900

5. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica con determinazione di:		
durezza totale, permanente, temporanea, da calcio e da magnesio; alcalinità totale, residuo	»	4.150
cloruri, solfati, silice	»	6.700
sostanze organiche, solfuri, nitriti, nitrati, ferro, allumina, ammoniaca (qualitativa)	L.	5.450
Sostanze sospese	»	2.800
Solidi totali disciolti	»	1.750
Residuo fisso a 150 e 180°C	»	3.450
Durezza:		
totale	»	1.750
permanente	»	1.750
temporanea	»	3.450
da calcio	»	1.750
da magnesio	»	1.750
Alcalinità totale	»	1.750
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.800
Calce	»	3.450
Magnesia	»	3.450
Silice	»	3.450
Solfati	»	3.450
Cloruri	»	3.450
Fosfati	»	3.450
Ferro	»	3.450
Allumina	»	3.450
Ossigeno	»	3.450
Anidride carbonica:		
libera	»	2.800
semicombinata	»	3.450
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	2.800
pH	»	2.000
Conducibilità	»	2.000

6. Analisi incrostazioni di caldaie.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Calcio	»	5.750
Magnesio	»	5.750
Rame	»	5.750
Fosfati	»	5.750
Cloruri	»	5.750
Solfati	»	5.750
Carbonati	»	5.750

7. Analisi materiali refrattari.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Titanio	»	5.750
Calce	»	5.750
Magnesia	»	5.750

8. Analisi acciai, ghise e materiali non ferrosi.

Carbonio totale	»	5.200
Carbonio grafitico	»	5.750
Zolfo	»	4.600
Fosforo	»	4.600
Silicio	»	4.600
Manganese	»	4.600
Cromo	»	4.050
Nichel	»	6.350
Molibdeno	»	6.350
Tungsteno	»	6.350
Cobalto	»	6.350
Vanadio	»	6.350
Rame	»	5.750
Niobio	»	6.350
Titanio	»	4.800
Azoto	»	4.050

9. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione . . . . » 5.750

Per altre analisi, per prove di corrosione e per altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

ALLEGATO *A*

GENERATORI DI VAPORE
(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
		Iscrizione	Esame progetto	Costruzione	I° o nuovo impianto	Quota annua
Superficie riscaldata minore di 300 m²	fino a 1 m² e macch. da caffè	1.750	3.900	7.850	10.650	5.100
	oltre 1 fino a 14 m²	3.800	8.500	17.250	20.950	11.200
	» 14 » 51 »	5.050	11.200	22.850	27.200	14.850
	» 51 » 113 »	5.950	13.250	27.450	32.550	17.900
	» 113 » 197 »	6.800	15.150	32.050	38.200	21.000
	» 197 » 300 »	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
	oltre 12 » 22 »	8.700	19.350	43.950	54.250	29.500
	» 22 » 37 »	9.900	22.000	52.650	66.500	35.800
	» 37 » 60 »	11.500	25.600	64.850	84.150	44.800
	» 60 » 90 »	13.450	29.950	80.000	106.350	56.050
	» 90 » 132 »	16.000	35.650	100.650	136.750	71.350
	» 132 » 186 »	19.200	42.800	126.650	175.300	90.750
	» 186 » 255 »	23.200	51.700	159.450	224.050	115.250
	» 255 » 342 »	28.150	62.750	200.450	285.200	145.900
	» 342 » 448 »	34.100	76.100	250.100	359.300	183.050
	» 448 » 579 »	41.450	92.400	311.250	450.650	228.800
	» 579 » 735 »	50.100	111.750	383.800	559.200	283.150
	» 735 » 921 »	60.400	134.700	470.150	688.350	347.800
	» 921 » 1.141 »	72.550	161.800	572.050	840.950	424.200
	» 1.141 » 1.397 »	86.600	193.200	690.500	1.018.350	512.950
	oltre 1.397 »	102.950	229.750	828.250	1.224.650	616.200

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS
(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri-atmosfere)	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
	Iscrizione	Esame progetto	Costruzione	I° o nuovo impianto	Quota annua
fino a 1.000	1.750	2.300	4.000	7.800	2.550
oltre 1.000 » 8.000	2.300	3.100	5.500	9.950	3.450
» 8.000 » 27.000	2.800	3.700	6.800	12.250	4.150
» 27.000 » 64.000	3.300	4.400	8.550	15.400	4.900
» 64.000 » 125.000	4.000	5.300	11.000	20.000	5.900
» 125.000 » 216.000	4.850	6.500	14.400	26.500	7.200
» 216.000 » 343.000	6.050	8.050	18.900	35.350	8.900
» 343.000 » 512.000	7.500	10.000	24.800	46.900	11.150
» 512.000 » 729.000	9.400	12.500	32.300	61.650	13.900
» 729.000 » 1.000.000	11.700	15.600	41.600	79.950	17.300
» 1.000.000 » 1.331.000	14.500	19.300	52.900	102.200	21.450
» 1.331.000 » 1.728.000	17.850	23.750	66.350	128.850	26.400
» 1.728.000 » 2.197.000	21.750	29.000	82.250	160.250	32.200
» 2.197.000 » 2.744.000	26.300	35.100	100.750	196.850	38.900
» 2.744.000 » 3.375.000	31.550	42.050	122.100	239.050	46.700
» 3.375.000 » 4.096.000	37.550	50.050	146.400	287.200	55.550
» 4.096.000 » 4.913.000	44.300	59.050	173.950	341.700	65.550
» 4.913.000 » 5.832.000	51.900	69.200	204.950	403.000	76.800
oltre 5.832.000	60.400	80.500	239.500	471.500	89.400

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dell'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, nè di quella dello eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri × atmosfere — abbreviazione: l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Mostra internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Mostra internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 9 maggio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

(2553) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLIX Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIX Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 27 maggio al 7 giugno 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1971

(2554) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO PREFETTIZIO 22 febbraio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 3590/15-5/1 in data 21 ottobre 1968 relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, e successive modificazioni;

Vista la lettera n. 1512 del 16 febbraio 1971, con la quale il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie designa il dott. Gustavo Scocchera, in sostituzione del dott. Romeo Perrotta, collocato a riposo, quale rappresentante dell'I.N.A.M. in seno al consiglio provinciale di sanità di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gustavo Scocchera è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Romeo Perrotta.

Campobasso, addì 22 febbraio 1971

(2270) *Il prefetto*: MONARCA

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio precedente decreto n. 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1968-1971;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Lisandro Lari, nominato quale rappresentante dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie di Livorno, con il dott. Francesco Laganà, nuovo direttore sanitario della sede di Livorno dell'ente stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio numero 4193.15.2.Gab. in data 20 novembre 1968 il dott. Francesco Laganà, attuale direttore sanitario della sede di Livorno dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del 1968-1971, in sostituzione del dott. Lisandro Lari.

Livorno, addì 1° marzo 1971

(2550) *Il prefetto*: CATALDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Parrina » bianco e rosso e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini « Parrina » bianco e rosso ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Parrina »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Parrina » è riservata ai vini « rosso » e « bianco » che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Parrina rosso » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Sangiovese non meno dell'80 %.

Canaiolo nero, Montepulciano e Colorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20 %.

Il vino « Parrina bianco » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:

Trebbiano Toscano (Procanico) non meno dell'80 %.

Ansonica, Malvasia del Chianti da soli o congiuntamente non meno del 20 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio comunale di Orbetello.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla « Fornace Bartolini » sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia, segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte sul torrente Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 per poi, voltando a sud, per percorrere una linea che tocca a quota 63 la cresta di Poggio Pratino, a quota 99, quota 166 e 170 le creste di Poggio Spocciatoio, tocca quindi le quote 135, 131 e 221 del Poggio delle Stelline, da qui tocca quota 263 di monte Polpi, poi piegando verso ovest tocca le quote 285, 318, 334, 354, 343 del Poggio del Leccio, piega a sud toccando a quota 263 dove esistono i resti del vecchio convento di S. Angelo, tornando ad ovest tocca quota 241, 236, 77 del Poggio Fornace, per poi scendere alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Torre Nuova fino al casale Tiberini, di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina fino ad incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del ramo per poi incontrare la strada costruita dall'Ente Maremma che segue quasi parallela la ferrovia Pisa-Roma dalla suddetta cantoniera del ramo fino a ricongiungersi alla fornace Bartolini.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Parrina » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Parrina rosso » non deve essere superiore ai q.li 110 di uve per ettaro di coltura specializzata e per la produzione del vino « Parrina bianco » non deve essere superiore ai q.li 120 di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche se in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Parrina ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Parrina rosso », una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 ed al vino « Parrina bianco » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Parrina rosso » deve essere immesso al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia delle uve.

Art. 6.

E' consentita, nella misura massima del 10 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Parrina rosso », con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 7.

I vini « Parrina » all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Parrina rosso »:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, vellutato, asciutto;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« Parrina bianco »:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;
odore: vinoso, fine, profumato;
sapore: secco ma vellutato con retrogusto leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ai comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Parrina » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Parrina ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(2457)

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica di Pratica di Mare, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5062, in data 24 febbraio 1971, è stata approvata, una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Pratica di Mare, con sede in Roma, deliberata dal consiglio dei delegati in data 2 dicembre 1970.

(2458)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica Canale della Vittoria, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5026 in data 24 febbraio 1971, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica Canale della Vittoria, con sede in Treviso, deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 novembre 1970.

(2459)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica nel IV Circondario, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7349/5301, in data 27 febbraio 1971, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica nel IV Circondario, con sede in Ferrara, deliberato dal consiglio dei delegati in data 9 novembre 1970.

(2460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Carano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Carano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2578)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1971, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.908.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1971, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2581)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1971, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2582)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1971, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2583)

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1971, il comune di S. Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2584)

Autorizzazione al comune di Vizzini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971, il comune di Vizzini (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.410.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2585)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 dicembre 1970 al 6 gennaio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2627/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)
17,01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	10,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,44 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almento 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96% o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92%.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92%);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(2172)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 dicembre 1970.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-11-70 al 23-11-70	dal 24-11-70 al 30-11-70	dal 1°-12-70 al 31-12-70
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	98,35	95,35	97,60
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	98,35	95,35	97,60
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . . .	98,35	95,35	97,60
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	98,35	95,35	97,60
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	14-17-21	C. altri	98,35	95,35	97,60

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede GATT (20 %).

(2284)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2675/70, n. 74/71 e n. 107/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u. c. = lire italiane 625) (1)		
		dal 1°-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 19-1-71	dal 20-1-71 al 31-1-71
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	D. altri zuccheri e sciroppi:			
	I. sciroppo di saccarosio	0,1135	0,1050	0,0987
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) . . .	0,1135	0,1050	0,0987
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1135	0,1050	0,0987
	IV. non nominati:			
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1135	0,1050	0,0987
	b. sciroppi	0,1135	0,1050	0,0987
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1135	0,1050	0,0987
	F. zuccheri e melassi, caramellati:			
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1135	0,1050	0,0987
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	C. altri:			
	I. zuccheri	0,1135	0,1050	0,0987
	II. sciroppi	0,1135	0,1050	0,0987
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625)		
		dal 1°-1-71 al 14-1-71	dal 15-1-71 al 19-1-71	dal 20-1-71 al 31-1-71
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85%;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85% ed inferiore al 94,5% il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73% del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5% il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(1974)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, è stato *respinto il ricorso straordinario in via amministrativa* esperito il 7 maggio 1968 dal sig. Sciolis Francesco avverso il provvedimento con cui si dichiarava la tardività di un suo ricorso gerarchico presentato in materia di trattamento economico.

(2450)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Ugento

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 14 novembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Ugento (Lecce), avente la superficie di mq. 1919, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 70, particella n. 16.

(2451)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2176 in data 17 novembre 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato, o meno, servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per dipendenti dello Stato, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro I) e procedura penale;

5) diritto del lavoro;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

7) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio, rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio della opera per tale qualifica (L. 1.145.800 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato, in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) indetto il 20 gennaio 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . .

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4);

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso la seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)
. . . .

Note:

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.
(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.
(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.
(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.
(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, della opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2525)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di ostetrica di 4ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2177 del 17 novembre 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a undici posti di ostetrica di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle ostetriche e delle infermiere professionali (carriera esecutiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornite del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) essere fornite del diploma professionale di ostetrica;

c) essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per le dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

d) essere cittadine italiane. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono, comunque, essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, specificandolo;

il possesso del diploma professionale di ostetrica;

se abbiano prestato, o meno, servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere state destituite o dispensate dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti dello Stato, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) figura dell'ostetrica: suoi compiti presso l'O.N.M.I.;

2) nozioni di igiene generale e di puericultura;

3) cenni sulle comuni malattie infettive e parassitarie nell'infanzia: loro profilassi;

4) nozioni di pronto soccorso;

5) cenni sull'organizzazione e sui compiti dell'O.N.M.I.; ordinamento e funzionamento delle istituzioni dell'opera.

La prova scritta verterà sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *c*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda le aspiranti invalide (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili) il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa, che ella, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) titolo di studio in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma professionale di ostetrica, come sopra.

Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o temporanee in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate ostetriche di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle ostetriche e delle infermiere professionali (carriera esecutiva) per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di ostetrica di 4ª classe del ruolo provinciale delle ostetriche e delle infermiere professionali (carriera esecutiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (Lire 890.400 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successiva modificazione).

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 16 gennaio 1971

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

La sottoscritta . . . . residente oppure domiciliata, in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammessa al concorso pubblico per esami a undici posti di ostetrica di 4ª classe in prova del ruolo provinciale delle ostetriche e delle infermiere professionali (carriera esecutiva), indetto il 16 gennaio 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . . . il . . . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di . . . . nonchè del diploma di ostetrica;

f) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso la seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (4);

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (5)

. . . .

Note:

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2526)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente aggiunto della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre successivo, registro n. 25 Interno, foglio n. 362, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1970;

Considerato che il commissario capo di pubblica sicurezza dott. Francesco Caputo è impossibilitato per ragioni di servizio, a svolgere l'incarico di componente aggiunto della predetta commissione, per quanto riguarda la prova di telegrafia;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza Sabino Proietti è nominato componente aggiunto per la prova di telegrafia della commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, in sostituzione del commissario capo di pubblica sicurezza dottor Francesco Caputo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1971
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 237

(2705)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Le prove scritte di esame del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), bandito con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1970 avranno luogo presso l'ufficio del capo del Corpo di commissariato, piazzale K. Adenauer, 3, Roma, EUR, nei sottonotati giorni:

5 aprile 1971, ore 8: cultura generale;
6 aprile 1971, ore 8: computisteria e ragioneria.

(2706)

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970 avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservato agli ufficiali di complemento: 7 e 8 maggio 1971;
concorso per trenta posti riservato ai sottufficiali in servizio permanente: 23 e 24 aprile 1971.

(2565)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970 avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 nei giorni 28 e 29 maggio 1971.

(2566)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale 13 ottobre 1970, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

14 maggio 1971, ore 8: cultura generale;
15 maggio 1971, ore 8: matematica.

(2707)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1939 in data 31 gennaio 1970, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 31 dicembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 5960 del 27 ottobre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso suddetto;

Atteso che alcuni candidati, dichiarati vincitori con decreto dello scrivente n. 5961 del 27 ottobre 1970, hanno rinunciato alle rispettive condotte veterinarie loro conferite;

Considerato che occorre assegnare dette condotte, che risultano essere quelle consorziate di: Carbone, Latronico, Laurenzana e Oppido Lucano nonchè quella unica di Lavello;

Tenute presenti le rinunce e le accettazioni dei vari candidati, appositamente interpellati in ordine alla graduatoria approvata con il citato decreto, n. 5960 del 27 ottobre 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione degli stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 5961 del 27 ottobre 1970, citato in premessa, vengono apportate le seguenti modifiche, dichiarando i sottoelencati candidati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) Donato Pietro: condotta unica di Lavello;
b) Iula Vincenzo: condotta consorziata di Laurenzana-Anzi;
c) Attubato Emanuele: condotta consorziata di Oppido Lucano-Cancellara;
d) De Blasio Aniello Antonio: condotta consorziata di Latronico-Episcopia;
e) Lombardi Antonio: condotta consorziata di Carbone-Calvera-Teana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, negli albi dell'ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Potenza nonchè in quelli dei comuni interessati.

Potenza, addì 27 febbraio 1971

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(2569)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.